

(N. 1992)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 27 ottobre 1951*

(V. Stampato N. 520-78) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 10 NOVEMBRE 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, concernente l'istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria, e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 2. — Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti venticinque posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facoltà rispettivamente come segue:

Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 9;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, posti di ruolo n. 9;

Facoltà di ingegneria, posti di ruolo n. 7 ».

*Art. 4. — È aggiunto il seguente comma:*

« Sono istituiti i seguenti posti di assistente effettivo:

Facoltà di lettere e filosofia . . . . . posti 2

Facoltà di scienze matematiche,  
fisiche e naturali . . . . . posti 2  
Facoltà di ingegneria .. . . . » 2

*Art. 6. — È soppresso.*

## Art. 2.

Gli aumenti di posti di ruolo e di posti di assistente effettivo, di cui all'articolo 1 avranno decorrenza dall'anno accademico 1952-53.

## Art. 3.

I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 170, sono prorogati fino all'anno accademico 1954-55.

## Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

ALLEGATO.

## DECRETO LEGISLATIVO

28 GENNAIO 1948, N. 170

*Istituzione, presso l'Università di Bari, delle Facoltà di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria e legalizzazione dei corsi di insegnamento provvisoriamente istituiti presso l'Università medesima.*

## Art. 1.

Con le norme di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono istituite, a decorrere dall'anno accademico 1947-48, presso l'Università degli studi di Bari, le seguenti Facoltà:

- a) Facoltà di lettere e filosofia;
- b) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
- c) Facoltà di ingegneria.

## Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti venti posti, i quali vengono assegnati alle nuove Facoltà rispettivamente come segue:

Facoltà di lettere e filosofia - posti di ruolo n. 7;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - posti di ruolo n. 7;

Facoltà d'ingegneria - posti di ruolo n. 6.

In tali sensi s'intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della

Università di Bari di cui al regio decreto 3 settembre 1936, n. 1816, e al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 297.

## Art. 3.

Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Università di Bari viene aumentato di lire cinque milioni, in rapporto alle spese di funzionamento delle nuove Facoltà.

## Art. 4.

Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, gli organici del personale assistente, tecnico e subalterno dell'Università di Bari verranno aumentati dei posti occorrenti per le nuove Facoltà.

## Art. 5.

Per le spese di primo impianto delle Facoltà anzidette, lo Stato corrisponderà una volta tanto all'Università di Bari la somma di lire 45 milioni.

## Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

## Art. 7.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità di tutti i corsi istituiti in via provvisoria presso l'Università di Bari per l'anno accademico 1946-47.

I corsi di magistero (laurea in pedagogia), di medicina veterinaria e di lingue e letterature straniere sono riconosciuti a tutti gli effetti ed avranno termine con l'anno accademico 1950-51.